



Ministero dello Sviluppo Economico

D.G.S.P.C. - F3

Decreto di autorizzazione all'Organismo "ITALSOCOTEC S.p.A ." in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTE le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine, ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

VISTA l'istanza presentata dall'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 02 marzo 2007, prot. n. 12217, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Per la conformità
all'originale

Manano



mm

VISTA la nota dell'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 marzo 2007, prot. n. 17830, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

TENUTO conto che la documentazione prodotta dall'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma, nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del DPR del 24/07/1996, n. 459;

CONSIDERATO l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 03 aprile 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 03/04/2007, prot. n. 19717;

DECRETANO

Articolo 1

1. l'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

Articolo 2

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha validità di tre anni.
2. Gli oneri concernenti il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Organismo ITALSOCOTEC S.p.A. con sede legale in Piazza Stia, 8 - Roma. Tenuto conto dei ricorsi pendenti avverso il decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 09 aprile 2004, relativo alla determinazione delle tariffe di cui all'art. 47 della legge n. 52 del 06 febbraio 1996, tali oneri saranno rideterminati con decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'Economia, non appena conclusi i ricorsi pendenti.

Per copia conforme
all'originale

Manens



[Handwritten signature]

3. La certificazione CE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del DPR 24 luglio 1996, n. 459 e della direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche ed aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in un apposito registro vidimato dall'Ispettorato Tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico.
6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico.
7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Articolo 3

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li, 18/05/07

Il Direttore Generale per lo
Sviluppo Produttivo e la Competitività

Andrea Bianchi

Andrea Bianchi

Il Direttore Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Lea Battistoni

Lea Battistoni

Per copia conforme
all'originale



Manu

[Handwritten mark]